

Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari con la sentenza n.672 del 11 gennaio.2018.

WWW.expartecreditoris.it

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA NONA SEZIONE

in persona del Giudice onorario Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente

## **SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al numero *omissis* del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2014, vertente

tra

**MUTUATARI** 

Ε

-attore –

**BANCA** 

- convenuto-

OGGETTO: Mutuo.

Conclusioni come da verbale del 20.6.2016

Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda attorea deve essere respinta.

Invero dalla stessa rappresentazione di parte attrice emerge una previsione contrattuale dei tassi pari al 7,1% per l'interesse corrispettivo ed al 10.1% per l'interesse moratorio.

Per quanto attiene al tasso corrispettivo appare evidente che esso non è affatto superiore neppure al tasso soglia dalla parte attrice indicato pari al 9,44%.

Passando ora al tasso contrattuale previsto per la mora, stabilito in 3 punti percentuali più del tasso corrispettivo, va rilevato che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, nei decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia di aprile-giugno 2003, all'art. 3, comma 4, si dichiara "I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento."

L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali".

Ne consegue che il tasso medio rilevato per i mutui, con riferimento al tasso corrispettivo del 6,29% del trimestre luglio-settembre 2000, deve essere aumentato di 2,1 punti percentuali per poter ottenere



Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari con la sentenza n.672 del 11 gennaio.2018. il tasso medio di mora e, quindi, detti tassi medi di mora così ricavati, dovranno essere aumentati del 50% per ottenere il tasso soglia usura per la mora.

Effettuando la corretta operazione di cui sopra, dunque il tasso soglia usura per la mora deve essere individuato nella percentuale del 12,585%.

Appare allora evidente che detto tasso è superiore al tasso mora contrattuale del 10,10%.

Sul punto deve infatti concordarsi con l'orientamento giurisprudenziale per cui dovendosi ritenere che anche gli interessi di mora debbano essere rispettosi del limite legale, quest'ultima deve venire calcolata con i criteri dettati dai Decreti Ministeriali con la maggiorazione pari a 2.1 punti percentuali".

Stante la non cumulabilità dei tassi, la domanda di parte attrice deve essere respinta.

In ragione della complessità delle questioni trattate e dal mutante orientamento giurisprudenziale si ritiene equa la integrale compensazione delle spese di lite.

Esecutiva per legge.

## **POM**

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai mutuatari nei confronti della BANCA SPA, così provvede

- 1. Respinge le domande di parte attrice;
- 2.compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma il giorno 06/12/2017

Il Giudice Onorario. Dott. Erminio Colazingari

\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy